

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2024**  
**500/2024/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI  
RIGASSIFICAZIONE E DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ  
GNL ITALIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1318<sup>a</sup> riunione del 26 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 5 ottobre 2023, n. 325 (di seguito: decreto 5 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di

libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);

- la deliberazione dell’Autorità dell’1 marzo 2018, 111/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità dell’1 giugno 2018, 308/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 5 luglio 2018, 376/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 339/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 12 maggio 2020, 164/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità dell’8 giugno 2021, 240/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 20 luglio 2021, 313/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 31 maggio 2022, 240/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 19 luglio 2022, 339/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 339/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2023, 288/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 288/2023/R/gas);
- la comunicazione della società GNL Italia (o il Terminale) del 30 maggio 2024, prot. Autorità 39480 del 31 maggio 2024 (di seguito: comunicazione 30 maggio 2024);
- la comunicazione della società GNL Italia del 6 novembre 2024, prot. Autorità 77528 del 7 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 6 novembre 2024).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di GNL, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- l’articolo 12, comma 1, del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione possano offrire servizi per la flessibilità che consentono di: modificare il proprio

- programma di rigassificazione, mantenere negli stoccaggi del terminale GNL precedentemente scaricato, consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del Terminale;
- l'articolo 12, comma 2, del TIRG stabilisce che i servizi per la flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
  - l'articolo 12, comma 3, del TIRG prevede che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea siano destinati:
    - alla copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
    - per la quota eccedente tale importo massimo, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite ed eventualmente agli utenti del servizio di rigassificazione *pro quota* in base alla capacità di rigassificazione loro conferita e non utilizzata;
  - con la deliberazione 169/2019/R/gas l'Autorità ha definito, tra l'altro, la regolazione dell'accesso applicata ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi "Small Scale LNG" (di seguito anche: SSLNG), prevedendo in particolare che:
    - l'accesso al servizio di rigassificazione sia sempre prioritario rispetto ai servizi SSLNG;
    - nel caso in cui i servizi SSLNG siano offerti impegnando una parte della capacità di rigassificazione, l'accesso all'infrastruttura funzionale ai medesimi servizi avvenga secondo le disposizioni in materia di conferimento della capacità di rigassificazione contenuti nel TIRG;
  - con la deliberazione 339/2022/R/gas l'Autorità ha previsto, al punto 2, che la società GNL Italia predisponesse, previa consultazione, una modifica del proprio codice di rigassificazione per l'integrazione di modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento che tengano conto della necessità di massimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione e dell'evoluzione del servizio in termini di maggior utilizzo di navi di dimensione ridotta, assicurando che la capacità sia offerta e conferita in maniera non discriminatoria e garantendo il massimo confronto concorrenziale tra tutte le offerte d'acquisto di capacità, indipendentemente dalla dimensione delle metaniere utilizzate per la scarica, massimizzando i ricavi derivanti dal conferimento;
  - con la deliberazione 288/2023/R/gas l'Autorità ha previsto che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto valutati sulla base dei corrispettivi di trasporto associati alla capacità di rigassificazione annuale già approvati al momento del conferimento;

- la medesima deliberazione ha, inoltre, previsto la possibilità per i soggetti assegnatari delle capacità di rigassificazione nell'ambito delle procedure di cui al precedente alinea di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle rispettive capacità siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto in luogo del corrispettivo di trasporto approvato al momento del conferimento;
- con il decreto 5 ottobre 2023 il Ministro ha aggiornato la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare nelle reti di trasporto e distribuzione innalzando il limite massimo dell'indice di Wobbe.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 30 maggio 2024, previa consultazione, GNL Italia ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione riguardante:
  - a) l'introduzione di *slot* di dimensioni ridotte con capacità di rigassificazione pari a due giorni, equivalente a circa 35.000 m<sup>3</sup> liquidi, che il Terminale ha la facoltà di rendere disponibili nell'ambito delle procedure di conferimento *spot*;
  - b) la predisposizione di modalità organizzative delle procedure concorsuali per il conferimento della capacità di rigassificazione ai sensi del punto 2 della deliberazione 339/2022/R/gas;
  - c) le modalità sulla base delle quali il Terminale determina la capacità che l'utente è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi in applicazione delle disposizioni sullo *Use It Or Lose It* di cui all'articolo 14 del TIRG, al fine di tenere conto dei volumi di GNL non consegnati a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore;
  - d) la rideterminazione su base oraria, anziché giornaliera, del corrispettivo dovuto in caso di mancato rispetto del termine ultimo di scarica (TUD);
  - e) il recepimento delle disposizioni della deliberazione 288/2023/R/gas in materia di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore inclusivi di capacità di trasporto;
- con successiva comunicazione del 6 novembre 2024, previa consultazione, GNL Italia ha trasmesso all'Autorità un'ulteriore proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, comprensiva della proposta del 30 maggio 2024 di cui al precedente punto, riguardante:
  - f) l'introduzione, tra i servizi di servizi di flessibilità, della liquefazione virtuale ai sensi dell'articolo 12 del TIRG che consente di consegnare un volume di gas all'impresa di rigassificazione al PSV e ricevere un volume equivalente in termini energetici di GNL negli stoccaggi del Terminale;
  - g) l'introduzione del servizio di *Small Scale LNG* che prevede la messa a disposizione all'utente, al punto di riconsegna SSLNG, del GNL precedentemente stoccato nei serbatoi del Terminale;

- a chiusura delle consultazioni sono pervenuti a GNL Italia sei contributi da parte di utenti e associazioni di categoria;
- con riferimento alla lettera a), i soggetti intervenuti hanno manifestato apprezzamento per l'introduzione di *slot* di due giorni; tuttavia, è stato richiesto che tali *slot* vengano messi a disposizione anche nell'ambito dei conferimenti relativi ai mesi successivi al mese M+3 ovvero in esito alle aste di inizio anno termico di durata annuale e pluriennale. In merito a tale richiesta, il Terminale ha precisato che *“la proposta di aggiornamento del Codice è stata predisposta allo scopo di massimizzare l'utilizzo del terminale, tramite l'ottimizzazione delle procedure di conferimento della capacità con orizzonte temporale di breve termine, tenendo conto della differente taglia delle navi metaniere che possono approdare al terminale. Al contrario l'estensione di tali modalità anche ad orizzonti temporali di più lunga durata potrebbe comportare una disottimizzazione delle capacità in offerta del Terminale, con potenziale riduzione della capacità complessivamente utilizzata”*;
- con riferimento alla lettera d) i partecipanti alla consultazione hanno manifestato contrarietà all'introduzione di un corrispettivo riproporzionato su base oraria, ritenendo la formulazione attuale più consona alla gestione dei casi di mancato rispetto del TUD. In merito alle osservazioni pervenute GNL Italia ha precisato che *“l'introduzione di un corrispettivo riproporzionato su base oraria in caso di mancato rispetto del TUD risulta coerente con quanto attualmente previsto presso altri terminali di rigassificazione italiani, e permette una valorizzazione del corrispettivo più puntuale rispetto all'effettivo ritardo delle operazioni rispetto al TUD”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con comunicazione 6 novembre 2024, GNL Italia ha, inoltre, trasmesso all'Autorità:
  - a) ai sensi del comma 12.2 del TIRG, una proposta per la valorizzazione dei corrispettivi dei servizi per la flessibilità (flessibilità in riconsegna, stoccaggio temporaneo e *virtual liquefaction*);
  - b) ai sensi del comma 12.3, punto i., del TIRG, l'importo massimo dei ricavi derivanti dai servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità, in misura pari al costo massimo annuale dei medesimi servizi;
  - c) la relazione tecnica prevista dal comma 12.4 del TIRG contenente l'aggiornamento della stima dei sopra richiamati costi incrementali;
- in merito alla valorizzazione di cui alla precedente lettera a), GNL Italia ha determinato i corrispettivi che costituiscono la base d'asta delle procedure competitive con le quali sono conferiti i servizi di flessibilità in riconsegna, lo stoccaggio temporaneo e la liquefazione virtuale.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di GNL Italia come trasmessa con comunicazione del 6 novembre 2024, in quanto coerente con il quadro regolatorio vigente.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia opportuno approvare la proposta, trasmessa da GNL Italia con la comunicazione 6 novembre 2024, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità in quanto coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG;
- sia, altresì, opportuno approvare l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del TIRG

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia, come trasmessa con comunicazione 6 novembre 2024 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità e l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come trasmessi da GNL Italia con comunicazione del 6 novembre 2024 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*